



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

CRITERI PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

*DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, come modificato
dal D.Lgs. 31/12/2024 n. 2029*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 IN DATA 18/05/2026

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Tempi di realizzazione e penalità
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 – Informazione e confronto
- Art. 20 – Disposizioni finali

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio specificato al comma seguente, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Con riferimento alle forme di concessione e partenariato, ex art. 179 del Codice, i relativi incentivi vengono attribuiti secondo gli importi del canone complessivo.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023 e s.m.i., fino alla sua abrogazione. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3
Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua prioritariamente con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. I dipendenti a tempo determinato possono essere destinatari dell'incentivo tecnico e compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4
Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti

dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 30.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 30.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);

Art. 6

Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente documento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023 (max 25% dell'incentivo).

Art. 7

Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

1. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
2. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
3. la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente;

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. strutture, attrezzature ed impianti tecnologici e/o informatici;

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

1. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
2. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
3. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO LAVORI POSTI A BASE DI GARA	
Da euro 30.000,00 sino a euro 700.000,00	percentuale del 2,00%
Da euro 700.001,00 fino a euro 1.000.000,00	percentuale del 1,80%
Da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,60%
Da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	percentuale del 1,20%
Oltre euro 5.000.001,00	percentuale del 1,00%

Art. 9

Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale	T	GL
Responsabile unico del progetto (RUP)	50%	75 %	25 %
Programmazione della spesa per investimenti	10%	75 %	25 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1%	75 %	25 %
Redazione del progetto esecutivo	1%	75 %	25 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%	75 %	25 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%	75 %	25 %
Predisposizione dei documenti di gara	20%	75 %	25 %
Direzione dei lavori	1%	75 %	25 %

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%	75 %	25 %
Collaudo tecnico-amministrativo	1%	75 %	25 %
Regolare esecuzione	4%	75 %	25 %
Totale	100,00%	75 %	25 %

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro (T= titolare, GL= gruppo di lavoro).

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti confluiscono nel 20% di cui all'art.7 del fondo.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI E/O FORNITURE	
Fino a euro 500.000,00	percentuale del 2,00%
Da euro 500.001,00 sino a euro 1.000.000,00	percentuale del 1,80%
Da euro 1.000.001,00 fino a euro 3.000.000,00	percentuale del 1,50%
Da euro 3.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	percentuale del 1,20%
Oltre euro 5.000.001,00	percentuale del 0,70%

Gli incentivi per gli appalti di servizi sono attribuiti per importi maggiori di € 500.000,00 in relazione all'obbligo di nomina di un Direttore all'Esecuzione del Contratto (c.d. DEC) o anche per importi inferiori purché di "particolare complessità" e sempre a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione; qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore. Per le forniture viene erogato per importi superiori a € 500.000,00 con esclusione dell'incentivo per le forniture in assenza di specifica individuazione del DEC.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale	T	GL
Responsabile unico del progetto (RUP)	35%	75 %	25 %
Programmazione della spesa per investimenti	5%	75 %	25 %
Redazione del progetto esecutivo/relazione descrittiva	4%	75 %	25 %
Predisposizione dei documenti di gara	20%	75 %	25 %
Direzione dell'esecuzione	35%	75 %	25 %
Regolare esecuzione	1%	75 %	25 %
Totale	100,00%	75 %	25 %

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato

della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro (T= titolare, GL= gruppo di lavoro).

Vengono incentivate e riconosciute esclusivamente le attività effettivamente svolte ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice degli appalti vigente come modificato dal c.d. correttivo introdotto con il D. L. n. 73/2025.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono imputate al fondo di cui al 20% ex art. 45 del Codice e dell'art. 7 del presente documento.

Art. 13
Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto dei principi generali del "risultato" e della "fiducia" che informano complessivamente il Codice degli Appalti vigente, nonché:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14
Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, che abbiano partecipato, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività sempre per le fasi effettivamente svolte.

Art. 15
Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16
Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica Dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale Dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 17
Tempi di realizzazione e penalità

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva "tabella A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva "tabella A".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, di importo ammesso ad incentivo, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva "tabella A".

TABELLA A		
TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 41% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 71% al 100% del tempo contrattuale	80%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
1 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	40%
	Dal 41% al 60 % dell'importo contrattuale	80%
	Oltre il 61% dell'importo contrattuale	100%

Art. 18 **Liquidazione dell'incentivo**

La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- a) alla conclusione di ciascuna fase o comunque alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte; ovvero
- b) successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

Ai fini della liquidazione, il Segretario Comunale predispone una relazione/proposta di liquidazione contenente:

- a) la tipologia di attività effettivamente svolta dai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, e la relativa attestazione;
- b) la percentuale da corrispondere a ciascun dipendente addetto alle singole funzioni;
- c) il rispetto o meno delle tempistiche;
- d) lo stato di attuazione delle fasi progettuali.

Il Segretario Comunale, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, secondo quanto attestato nella relazione/proposta di liquidazione di cui al punto precedente, liquida le percentuali corrispondenti alle attività effettivamente svolte ed attestate.

Art. 19 **Informazione e confronto**

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente documento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 **Disposizioni finali**

I criteri qui definiti vengono applicati agli appalti il cui bando/lettera di invito/affidamento diretto sia pubblicato dal 01/7/2023, data di entrata in vigore del Codice degli Appalti vigente.

Restano applicabili i diversi criteri di cui al Regolamento Incentivi per Funzioni Tecniche approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera n. 58 del 14/11/2019 per gli appalti pubblicati/banditi ai sensi del precedente Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 sino a tutto il 30/06/2023.

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla disciplina normativa applicabile in materia.